



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

07 marzo 2025

N° 08 / CD

OGGETTO:

“Giudizio Lorental
s.r.l./CAS - Tribunale di
Messina r.g. 4235/2018
- presa d’atto modifiche
accordo transattivo di
cui alla delibera N°
14/CD del 22.07.2024 e
N° 19/CD del
15.10.2024 - presa
d’atto”

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **12:40**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Filippo Nasca, con l’intervento dei Signori:

Dott.ssa Patrizia Valenti – Vicepresidente – (in video conferenza);

Ing. Massimo Brocato - Componente - (in video conferenza);

Dott. Calogero Mattina – presidente Collegio dei Revisori (in video conferenza);

Assiste il Direttore Generale Dott. Calogero Franco Fazio (presente in sede).

O M I S S I S



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Giudizio Lorental s.r.l./CAS - Tribunale di Messina r.g. 4235/2018 - modifiche accordo transattivo di cui alla delibera N° 14/CD del 22.07.2024 e N° 19/CD del 15.10.2024 - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione

PREMESSO:

CHE con precedente Delibera n. 14/CD del 22/7/2024, che si allega e che si intende qui integralmente riportata, il Consiglio Direttivo ha preso atto dell'accordo conciliativo da sottoscrivere per la definizione del giudizio LORENTAL srl c/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina ed al TAR di Catania ;

CHE il suddetto Accordo è stato sottoposto anche allo scrutinio del Collegio dei Revisori che con verbale n. 9 del 12/9/2024 hanno espresso il proprio parere favorevole;

CHE con delibera n° 19/CD del 15 ottobre 2024 il Consiglio Direttivo ha preso atto del suddetto parere;

CHE con nota prot. 628/P dell' 8/11/2024 il Presidente ha chiesto che gli uffici provvedessero ad effettuare i controlli preliminari relativi alla capacità di contrattare con la P.A. sia a carico della Società Lorental Srl che dei suoi rappresentanti legali, così come previsto dal vigente Codice dei Contratti, al fine di procedere alla sottoscrizione dell'accordo definitivo e al successivo pagamento della prima rata;

Che con mail del 30/12/2024 l'Ufficio che ha effettuato i seguenti controlli che hanno fornito dati non ostativi alla sottoscrizione dell'accordo e che successivi controlli di natura fiscale e contributiva verranno comunque effettuati al momento dei singoli pagamenti:

- Casellario Giudiziale di Campione Massimo acquisito con prot. CAS 20232 del 05/08/2024 ;
- Casellario Giudiziale di Campione Marisa acquisito con prot. CAS 30373 del 27/11/2024 ;
- Visura della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza ;
- DURC in corso di validità;
- Verifica di regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate di Milano acquisito con prot. CAS 4066 del 18/02/2025 ;
- Richiesta di informazioni B.D.N.A. del 20/11/2024 prot. 0370087;

Considerato che il Presidente del Consorzio, con messaggio di posta elettronica dell'8 febbraio u.s., ha rappresentato alla direzione generale del Cas, all'ufficio contenzioso ed al legale di parte che, alla luce dell'intervenuta recentissima soccombenza in altro giudizio - che ha aggravato la situazione debitoria potenziale di Autostrade Siciliane, salvi gli esiti del gravame in preparazione -, di non ritenere più possibile, idest sostenibile, il piano temporale di rateizzazione contenute nello schema di accordo transattivo già apprezzato dal Consiglio Direttivo, e sottoposto al parere del Collegio dei revisori e ad informativa all'Amministrazione controllante. In tale missiva il Presidente ha osservato che il previsto programma di pagamenti, anche alla luce del persistente mancato pedaggiamento della Sr Gela, non risultava allo stato compatibile con la delicata situazione finanziaria di Cas.

Considerato che nelle more della definizione del procedimento di che trattasi, avviato nel 2024, la situazione economica e finanziaria dell'ente ha effettivamente visto l'insorgere di nuove passività potenziali, derivanti dalla soccombenza in alcuni contenziosi o dall'insorgenza di ulteriori giudizi, sicché il piano di rateazione contenuto nella schema di transazione già approvato con deliberazione nr. 14/D appare di difficile sostenibilità, almeno nel corrente anno e nel 2026.

Ritenuto pertanto opportuno spalmare le rateazioni in un arco temporale più ampio, nelle more della redazione del piano di risanamento del Consorzio e dell'auspicato sostegno finanziario dell'Amministrazione controllante.



Considerato che i presupposti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico (la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto), e quelli specifici di diritto pubblico (la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione), e che la transazione si caratterizza, almeno in linea generale, per la presenza di una res dubia, e di un sacrificio economico bilaterale, circostanze che risultano ricorrere nel caso di specie.

Considerato che la transazione che vede parte la p.a., come ribadito più volte in via giurisprudenziale, risulta procedibile solo se ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili (art. 1966 c.c.) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale, ancorché, come nel caso di specie, nell'ambito di un giudizio pendente e su espressa proposta del giudice;

Dato atto che il negozio transattivo deve altresì essere adottato soltanto in presenza di interessi economici di diritto pubblico, e che nel caso di specie appare ragionevole e fondata una strategia di contenimento dell'esposizione debitoria, anche potenziale, dell'ente, attraverso il ricorso ad una composizione transattiva che consenta, a fronte di una res dubia, ed a fronte del concreto rischio di soccombenza, una razionale e sostenibile distribuzione della spesa in un arco temporale congruo.

Dato atto che la medesima strategia transattiva attraverso pagamenti rateali di obbligazioni passive risulta adottata dall'ente anche per altre situazioni debitorie (Iva, pagamenti ad imprese per riserve o determinazione dei collegi tecnici consultivi, ecc.)

Dato atto che, come ricordano le sezioni di controllo della Corte dei conti, "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio". Tale incertezza non deve essere intesa in senso assoluto, bensì relativo, e deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali. Infatti la scelta se proseguire il giudizio o se addivenire ad una transazione costituisce l'estremo opposto della eventualità che l'amministrazione aneli a tutti i costi ad una pronuncia giudiziale e rischi, di conseguenza, di adottare un comportamento processuale di resistenza temeraria. L'abuso del processo potrebbe infatti integrare il presupposto per l'insorgenza del danno erariale. La scelta dell'amministrazione, in sé insindacabile, di non addivenire ad una transazione, ma di resistere ostinatamente e sine causa nel processo "non può essere spinta fino al punto da costituire un'area entro la quale ogni atto o fatto di amministrazione attiva possa essere sottratto al sindacato giurisdizionale", come ha ribadito la giurisprudenza contabile.

Considerato che nella conclusione di reciproche concessioni su una controversia complessa o qualificata da somme importanti, come quella che qui rileva, assai risalente nel tempo, è ragionevole una transazione qualora si siano ponderati in maniera approfondita gli interessi in gioco e si siano raccolti i pareri dei revisori dei conti e dell'avvocatura interna all'amministrazione. Il ricorso a tale strumento di composizione della lite, ove risulti conveniente per l'amministrazione, risulta altresì assistito da una lunga istruttoria, in esito alla quale può darsi atto di un percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, in conformità al principio del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., essendo l'attività della p.a. sempre "finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente".

Preso atto che a seguito della sopravvenuta esposizione debitoria del CAS, il legale incaricato Avv. Merlo, su indicazione del Presidente ha avviato nuovi contatti con la Società Lorental per rivedere il precedente piano di rateizzazione;

Considerato che con PEC del 3/3/2025 assunta al protocollo dell'Ente il 5/3/2025 al n. 5825 il legale del CAS avv. Arturo Merlo, ha inviato la nuova bozza di Accordo Transattivo unitamente al nuovo piano di rateizzazione, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Tale piano di rateizzazione, come risulta dal piano di raffronto con il precedente



prevede il pagamento della somma di € 5.000.000,00 per il 2025 (rispetto ai precedenti 12.300.000,00), il pagamento di € 6.240.000,00 per l'anno 2026 (rispetto ai precedenti 6.800.000,00), il pagamento di € 4.760.000,00 per l'anno 2027 (rispetto ai precedenti 900.000,00) ed infine il saldo di € 4.000.000,00 per l'anno 2028 (non incluso nel precedente piano) oltre interessi e rivalutazione come indicato all'art. 4 dell'accordo stesso .

Tutto ciò premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il parere favorevole, in calce riportato, espresso in ordine al presente provvedimento dal Dirigente Generale del Consorzio;

Tanto premesso e ravvisata la necessità di provvedere in merito

si propone che il Consiglio Direttivo

DELIBERI

DI PRENDERE ATTO del nuovo schema di accordo transattivo, trasmesso dal legale in data 03/03/2025 ed assunto al prot. 5825 del 5/3/2025, da sottoscrivere con la Soc. LORENTAL Srl, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale , per la definizione dei giudizi pendenti dinnanzi al Tribunale di Messina e dinnanzi al TAR di Catania, mediante il pagamento della somma di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso;

Di autorizzare per l'effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo transattivo

DI DARE ATTO che il suddetto Accordo sostituisce il precedente approvato con Delibera n. 14/CD del 22/7/2024;

DI TRASMETTERE copia della presente al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTE condivisibili le premesse e sulla scorta del parere espresso dal Dirigente Generale;
VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ *Preso Atto del nuovo Accordo Conciliativo trasmesso in data 03/03/2025 da sottoscrivere per la definizione dei giudizi LORENTAL srl c/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina ed al TAR di Catania*” esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
(D.ssa Caterina Lombardo)

Il Direttore Generale

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ Presa Atto del nuovo Accordo Conciliativo trasmesso in data 03/03/2025 da sottoscrivere per la definizione del giudizio LORENTAL srl c/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina ed al TAR di Catania” esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del nuovo schema di accordo Transattivo trasmesso dal legale del Consorzio, avv. Merlo, in data 3/3/2025 ed assunto al prot. 5825 del 5/3/2025 da sottoscrivere con la Soc. LORENTAL Srl, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale , per la definizione dei giudizi pendenti dinnanzi al Tribunale di Messina RG 4235/2018 e dinnanzi al TAR di Catania RG 1813/2017, mediante il pagamento della somma di 20.000.000,00 (venti milioni/00) come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso;


DI DARE ATTO che il suddetto Accordo annulla e sostituisce il precedente approvato con Delibera n. 14/CD del 22/7/2024;

Di autorizzare per l'effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo transattivo previo accertamento della capacità del rappresentante legale di controparte di sottoscrivere l' Atto Transattivo


DI TRASMETTERE copia della presente al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

Voto consultivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il Presidente
Avv. Filippo Nasca



DIREZIONE GENERALE

Messina ,

Trasmessa via pec

Spett.le
Lorental s.r.l.
Via Marzabotto n. 20
20094 Corsico (MI)

PEC: lorentalsrl@pec.it

Alla cortese attenzione dell'Amministratore Unico Massimo Campione

Oggetto: Accordo transattivo

Spett.le Lorental s.r.l.,
facendo seguito ai colloqui intercorsi, formuliamo di seguito la nostra migliore proposta per la definizione tombale delle controversie insorte tra Consorzio per le Autostrade Siciliane e Lorental s.r.l. nei seguenti termini:

ACCORDO

tra

Consorzio per le Autostrade Siciliane CF: 01962420830, con sede in Contrada Scoppo, Messina, in persona del legale rappresentante in carica Presidente Avv. Filippo Nasca, *(in seguito anche Consorzio o CAS o Committente o Stazione Appaltante)*

Lorental s.r.l. (già Impresem s.p.a., Tecnofin Group s.p.a., Tecnofin Group. S.r.l.), CF: 06372801214, con sede in Corsico (MI), Via Marzabotto n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Massimo Campione, quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la Di Vincenzo s.r.l. (già Di Vincenzo s.p.a.), con sede in Caltanissetta (CL), Via Napoleone Colajanni, 314/e, e con la Guintoli s.a.s. – Societé par Action Simplifiée (già Guintoli s.a. – Societé Anonime). con sede in Parc d'Activités de Laurade, Saint d'Etienne du Gres. - FR,
(in seguito anche Lorental o ATI o Appaltatore)

Premesso che:

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, a seguito di pubblico incanto tenutosi in Messina in data 10 dicembre 1996, aggiudicava, con provvedimento deliberativo n. 56 CD del 19 giugno 1997, al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Tecnofin Group SpA (già Impresem s.p.a. e oggi Lorental s.r.l.), in qualità di mandataria e Di Vincenzo SpA e Guintoli s.a., in qualità di mandanti, i lavori di costruzione del lotto 26 bis "Canneto" dell'autostrada Messina - Palermo tra le progr. Km 119+658,00 e km 121+646,49 della pista per Palermo e le progr. Km 119+519,29 e km 121+511,16 della pista per Messina, della lunghezza media di km 1+995,18, per l'importo netto a base di contratto di vecchie lire 54.936.181.318.



2. Il contratto tra le parti veniva stipulato in data 19 luglio 1997, rep. 108/97 e registrato a Messina in data 23 luglio 1997, al n. 3424 serie III.
3. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane a seguito di pubblico incanto tenutosi in Messina in data 11 dicembre 1996 aggiudicava, altresì, con provvedimento deliberativo n. 57 CD del 19 giugno 1997, al Raggruppamento temporaneo di imprese tra Tecnofin Group S.p.A., mandataria, Di Vincenzo S.p.A. e Guintoli s.a., mandanti, i lavori di costruzione del lotto 27 1° stralcio "S. Stefano" dell'autostrada Messina - Palermo tra le progr. Km 121+646,49 al km 123+139,00 della pista per Palermo e le progr. Km 121+511,16 al km 123+028,20 della pista per Messina, per l'importo netto a base di contratto di £. 33.529.959.126.
4. Il contratto relativo veniva stipulato in data 19 luglio 1997 rep. 109/97, registrato a Messina in data 23 luglio 1997 al n. 3023 serie III.
5. A seguito della controversia insorta tra le parti nella esecuzione dei citati contratti di appalto con riferimento al Lotto 27 1° stralcio con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1999, la Tecnofin Group s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. formata con la Di Vincenzo s.p.a. e la Guintoli s.a., conveniva il Consorzio per le Autostrade Siciliane davanti al Tribunale Ordinario di Messina per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
 - a) *accertare l'inadempimento del Consorzio per le Autostrade Siciliane alle obbligazioni assunte nei confronti della Tecnofin Group s.p.a., n. q., a norma di legge e del contratto stipulato in data 19 luglio 1997, rep. 109/97;*
 - b) *accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'illegittimità del recesso dal contratto di appalto del 19 luglio 1997, di cui al provvedimento deliberativo n. 33 C. D. del 4 marzo 1999 adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane;*
 - c) *dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep. 109/1997 del 19 luglio 1997, per fatto e colpa del Consorzio per le Autostrade Siciliane, fatte salve le prestazioni già eseguite ed il pagamento delle lavorazioni eseguite;*
 - d) *condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., previo - occorrendo - accertamento della formazione di un provvedimento implicito di rigetto delle riserve dell'impresa, al pagamento in favore dell'impresa Tecnofin Group s.p.a. n. q. della somma di £ 12.662.235.193 per le causali di cui alle riserve rubricate dal n. 1 al n. 16 nel registro di contabilità, da maggiorarsi degli importi rinvenienti dalla quantificazione in corso di causa di tutte le voci di danno delle riserve n. 8, 12, 13 e 16 ovvero della diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;*
 - e) *nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le domande di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell'Ente Committente, dichiarare ed accertare l'avvenuto recesso da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F con le conseguenti statuizioni in favore della Tecnofin Group s.p.a. n.q.;*
 - f) *Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p. t., al ristoro in favore della Tecnofin Group s.p.a. n. q. dei danni conseguenti all'illegittimo recesso contrattuale e del maggior danno relativo alla ritardata risoluzione delle riserve a mente dell'art. 31 bis L. 109/94, in misura non inferiore a £ 19.900.000.000 per le causali di cui in premessa, ovvero alla diversa somma che risulterà accertata, anche in via equitativa, in corso di causa;*



g) *Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p. t., a pagare in favore della Tecnofin Group spa n. q. gli interessi al tasso bancario, o in subordine al tasso legale pro tempore vigente sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione;*

h) *Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento degli interessi anatocistici in favore della Tecnofin Group spa n.q. dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento;*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

A fondamento dell'azione, veniva posta, fra l'altro, la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale di cui alle seguenti 'Riserve', iscritte ed aggiornate in costanza del rapporto:

Riserva n. 1 – Maggiori costi ed oneri subiti per ridotta produzione, importo di £ 6.424.968.026;

Riserva n. 2 – Sovraprezzo per incremento sfridi e sovrapposizioni rete elettrosaldata art. 341 E.P. e relativi sovrapprezzi, importo di £ 5.078.440;

Riserva n. 3 – Errata applicazione di voce di tariffa, importo di £ 139.950.078;

Riserva n. 4 – Applicazione nuovi prezzi per la contabilizzazione dello scavo in roccia non contemplato nel progetto, importo di £ 308.884.501;

Riserva n. 5 – Maggiori costi ed oneri subiti per ridotta produzione relativamente alle paratie portali Gallerie S. Stefano, importo £ 286.630.149;

Riserva n. 6 – Rivalutazione costi programmati, importo di £ 304.669.188;

Riserva n. 7 – Maggiori spessori di scavo pozzi e maggiori spessori di spritzbeton, importo di £ 50.850.799;

Riserva n. 8 – Maggiori oneri sostenuti per la rielaborazione dei progetti;

Riserva n. 9– Nuovo prezzo per conci prefabbricati di impalcati a più d'opera, importo di £ 760.597.210;

Riserva n. 10 – Indebita detrazione, importo di £ 8.481.315;

Riserva n. 11– Indebita detrazione sul prezzo degli scavi, importo di £ 77.126.706;

Riserva n. 12 - Indennità ex art. 345 L. 2248F/1865, importo di £ 4.700.679.684;

Riserva n. 13 – Interessi per ritardato pagamento.

Riserva n. 14 – Rimborso e maggiori costi sostenuti, importo di £ 235.811.446;

Riserva n. 15 – Costi non ammortizzati gru, importo di £ 55.352.605;

Riserva n. 16 – Costi non ammortizzati decespugliamento, importo di £ 11.144.080;

Riserva n. 17 – Svincolo ritenute a garanzie, importo di £ 105.144.412;

Riserva n. 18 – Errori contabili, importo di £ 2.756.625;

Riserva n. 19 – Iniquo addebito, importo di £ 48.530.056;

Riserva n. 20 – Errori contabilizzazione, importo di £ 17.358.327.

6. Con altro atto di citazione, notificato sempre il 6 ottobre 1999, la Tecnofin Group s.p.a., nella spiegata qualità, conveniva il Consorzio davanti al Tribunale Ordinario di Messina per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"a) accertare l'inadempimento del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni assunte nei confronti della Tecnofin spa, n. q., a norma di legge e del contratto stipulato in data 19 luglio 1997, rep. 108/97;

b) accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'illegittimità del recesso dal contratto di



appalto del 19 luglio 1999 di cui al provvedimento deliberativo n. 33 CD del 4 marzo 1999 adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

c) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep. 108/1997 del 19 luglio 1997, per fatto e colpa del Consorzio per le Autostrade Siciliane, fatte salve le prestazioni già eseguite ed il pagamento delle lavorazioni eseguite;

d) condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, previo - occorrendo - accertamento della formazione di un provvedimento implicito di rigetto delle riserve dell'impresa, al pagamento in favore dell'impresa Tecnofin Group s.p.a. n. q. della somma di £ 25.144.972.128 per le causali di cui alle riserve rubricate dal n. 1 al n. 13 nel registro di contabilità, da maggiorarsi degli importi rinvenienti dalla quantificazione in corso di causa di tutte le voci di danno delle riserve nn. 7, 9, 10 e 13 ovvero della diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;

e) nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le domande di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell'Ente Committente, dichiarare ed accertare l'avvenuto recesso dal contratto rep. 108/97 da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F con le conseguenti statuizioni in favore della Tecnofin Group s.p.a. n.q.;

f) Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., al ristoro a favore della Tecnofin Group s.p.a. n. q. dei danni conseguenti all'illegittimo recesso contrattuale e del maggior danno relativo alla ritardata risoluzione delle riserve a mente dell'art. 31 bis L. 109/94, in misura non inferiore a £ 39.000.000.000 per le causali di cui in premessa, ovvero alla diversa somma che risulterà accertata, anche in via equitativa, in corso di causa;

g) Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della Tecnofin Group spa n.q. gli interessi al tasso bancario, o in subordine al tasso legale pro tempore vigente sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione;

h) Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi anatocistici in favore della Tecnofin Group spa n.q. dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento; ... Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Segnatamente, per quanto rileva in questa sede, si domandava il ristoro del danno patrimoniale di cui alle seguenti Riserve iscritte:

Riserva n. 1 – Maggiori costi ed oneri subiti, importo di £ 10.465.855.485;

Riserva n. 2 – Sovraprezzo per incremento sfridi e sovrapposizione elettrosaldatura per pozzi di fondazione, importo di £ 5.659.304;

Riserva n. 3 – Errata applicazione di voce tariffe esecuzione partite di tipo Berlinese, importo di £ 98.816.434;

Riserva n. 4 – Applicazione nuovi prezzi per contabilizzazione categorie lavoro non contemplate nel progetto, importo di £ 552.664.122;

Riserva n. 5 – Maggiori costi ed oneri per mancata produzione relativa al viadotto Petraria ed opere collegate, importo di £ 4.553.830.116;

Riserva n. 6 – Rivalutazione costi programmati, importo di £ 1.017.651.682;



Riserva n. 7 – Maggiori oneri sostenuti per rielaborazione dei progettisti,;

Riserva n. 8 – Indebita detrazione sul prezzo degli scavi, importo di £ 184.092.838;

Riserva n. 9. – Indennità di cui applicazione all'art. 345 della L. 2248F/1865, importo di £ 7.842.982.576;

Riserva n. 10 – Interessi.

Riserva n. 11- Rimborso, maggiori costi sostenuti, importo di £ 383.558.962;

Riserva n. 12 – Costi non ammortizzati relativi a gru, importi di £ 38.960.609;

Riserva n. 13 – Costi non ammortizzati relativi al decespugliamento, importo di £ 26.528.742.

Riserva n. 14 - Mancato svincolo, importo di £ 102.142.645.

Riserva n. 15 - Omessa contabilizzazione, importo di £ 18.518.654.

7. Nel costituirsi in entrambi i giudizi, il Consorzio chiedeva, previa riunione degli stessi, di *“ritenere e dichiarare legittimo il recesso e, come tale, inidoneo ad incidere lesivamente sulla situazione giuridica che l'Appaltatore ha preteso di tutelare con l'atto di citazione; - respingere tutte le domande attoree, perché prive di fondamento, fatta eccezione ovviamente per i parziali riconoscimenti contabili direttamente ascrivibili all'Amministrazione in relazione a talune riserve sopra meglio specificate; - in via riconvenzionale voglia: - accertare e dichiarare che dal recesso, addebitabile in via esclusiva all'appaltatore, il Consorzio ha subito e subirà tutta una serie di danni, che saranno quantificati in corso di causa, o, in difetto, da determinarsi parzialmente o totalmente in separata sede; - accertare e dichiarare che l'Appaltatore, al momento dell'intervenuto recesso, aveva mantenuto una condotta contraria agli obblighi contrattuali, conseguentemente cagionando un ritardo nell'avanzamento dei lavori, che, ove l'esecuzione si fosse conclusa in termini fisiologici avrebbe dato luogo all'applicazioni di penali, ma che, tenuto conto dell'interruzione autoritativa del rapporto, costituisce danno da imputarsi a sua esclusiva o comunque prevalente responsabilità, danno da quantificarsi, per la obiettiva difficoltà di determinazione puntuale, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - condannare il R.T.I. attore al pagamento delle somme che saranno ai predetti titoli determinate in favore del Consorzio, con le attualizzazioni di legge. Con vittoria di spese ed onorari di difesa.”*
8. All'udienza del 10 ottobre 2000, i due giudizi venivano riuniti, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 5°, c.p.c., con rinvio all'udienza del 16 gennaio 2001 per l'adozione dei mezzi istruttori.
9. Concessi i termini per il deposito di ulteriori documenti e per l'articolazione dei mezzi di prova diretta e contraria, il Tribunale disponeva l'ammissione di CTU, affidata ad un Collegio di tre periti, che in adempimento dell'incarico ricevuto giungeva alle seguenti conclusioni:
- " Quesito a)**
(Il Collegio) <descrive analiticamente l'iter amministrativo e progettuale delle opere la cui realizzazione è stata affidata alla associazione temporanea di Imprese rappresentata dalla Tecnofin Group>.
A tale quesito si è risposto riportando tutti gli accadimenti relativi al lotto 26 bis ... e quelle relative al lotto 27/1° stralcio ...
In sostanza la progettazione si è svolta con sistemi e criteri evidentemente più volte utilizzati senza osservazioni dalla Società Progettista che, con la sua notevole esperienza nel settore, ha ottemperato in modo solo formale alle varie prescrizioni progettuali.



Il progetto così formato è stato sottoposto ai pareri degli Organi di controllo sia del Concedente che della Regione e dei vari enti, ma solo dopo l'appalto, così come si è ottemperato a prescrizioni e raccomandazioni da eseguire <in fase esecutiva> solo con il rapporto contrattuale già in corso, il che appare in contrasto con la struttura dell'ordinamento della esecuzione delle OO.PP. ...

Il progetto conteneva una serie di prescrizioni di dubbia legittimità il cui scopo però era quello di ovviare in via sostanziale alle carenze conseguenti al rispetto solo formale delle norme di progettazione.

Quesito b)

(Il Collegio) <accerti se ritardi si sono verificati nel corso dell'esecuzione delle opere e più in generale durante il citato iter, individuandone, se possibile, le cause>.

Durante l'iter illustrato per i due lotti ... si sono verificati ritardi in misura tale da determinare dopo 616 giorni di attività una produzione limitata al 16,92% per il lotto 26 bis ed al 31,25% per il lotto 27/1° stralcio.

Le cause di tali ritardi sono:

- 1. Il mancato rispetto da parte del CAS delle prescrizioni e condizioni imposte dalla concedente a cui corrispondere prima dell'appalto ... che hanno imposto all'ATI una attività surrogatoria che ha prolungato i tempi di mobilitazione.*
- 2. Il mancato accertamento prima dell'appalto della corrispondenza delle condizioni locali con quelle che erano servite per redigere il progetto a sensi dell'art. 5 del R.D. 350/1895; la relativa dichiarazione redatta in forma elusiva si è dimostrata infondata per ambedue i lotti, date le diversità già rilevabili in sede di consegna dei lavori fra le sezioni di progetto e quelle allegate alla consegna stessa (cfr. Appendice a).*
- 3. La mancanza di esecutività del progetto ... che ha obbligato l'ATI a redigere in corso d'opera i progetti c.d. 'costruttivi' che in realtà sono i veri progetti esecutivi.*
- 4. La insufficienza dei rilevamenti topografici, geomorfologici e geotecnici posti a base del progetto di gara.*
- 5. Il mancato rispetto in sede progettuale delle norme CNR (Bollettino n. 77 del 5 maggio 1980) pure citate nella Relazione Generale di Progetto.*

Quesito c)

(Il Collegio) <verifichi in particolare eventuali inadeguatezze originarie del quadro progettuale e la loro incidenza sul mancato rispetto dei termini per la consegna dell'opera>.

[...]

Si sono rilevate le seguenti principali inadeguatezze:

- Carenza delle autorizzazioni, N.O., ecc.;*
- Carenze nella identificazione topografica;*
- Carenza nella identificazione delle interferenze;*
- Carenza nella conoscenza della situazione geotecnica ed anche in un caso della situazione geomorfologica (sez. 155 - 156);*
- Inclusione di clausole di dubbia legittimità nel Capitolato Speciale di Appalto;*
- Redazione approssimativa delle Analisi dei Prezzi;*
- Redazione <sui generis> dei Computi metrici estimativi con una suddivisione delle opere 'a corpo' e 'a misura' assolutamente non corrispondente a legge;*



- *Mancata rispondenza delle opere previste nel progetto di gara con quelle eseguite (paratie berlinesi quasi sempre diverse - sistemazioni idrauliche interamente riprogettate - viadotti con caratteristiche diverse - ecc. ecc.) ... ;*

Ovviamente tutto ciò ha provocato il mancato rispetto dei tempi per l'ultimazione delle opere (anche dei tempi intermedi) tanto che ... le opere dopo l'84,38% del tempo contrattuale erano eseguite rispettivamente solo al 16,92% e al 31,25%.

Quesito d)

(Il Collegio) <accerti ancora se in seguito all'interruzione del rapporto con il raggruppamento rappresentato dalla Tecnofin le opere siano state completate sulla scorta delle medesime previsioni progettuali e, in caso contrario, quali modifiche siano state apportate allo stesso progetto>.

Secondo le analisi condotte ... le opere sono state riappaltate limitandosi ad aggiungere, agli elaborati di progetto originari e dunque affetti dalle carenze illustrate, i progetti 'costruttivi' redatti dall'ATI per il 55% del lotto 26/bis e per il 66% del lotto 27/1° stralcio. Le carenze segnalate potrebbero essere una delle cause per le quali le opere sono eseguite solo al 50% circa ed hanno ad oggi un ritardo di oltre 10 mesi (l'ultimazione era prevista per il 17 dicembre 2001).

Quesito e)

(Il Collegio) < accerti la fondatezza delle richieste relative alle riserve opposte dalla Tecnofin>. Le 35 riserve avanzate dalla Tecnofin sono state analizzate una per una ... e per ciascuna di esse si è espresso, con il supporto delle considerazioni svolte dalle rispettive Commissioni di Collaudo - nominate dal Concedente proprietario dell'opera - un motivato e meditato parere riepilogato nelle rispettive Tabelle <A>.

Ne diamo qui un riepilogo complessivo con le proposte di risoluzione.

Lotto 26 bis.

Riserva n. 1 - Si propone di riconoscere la somma di £ 10.168.707.911 sulla base della considerazione che il rallentamento della produzione è interamente dovuto alle carenze progettuali e di autorizzazione a carico del Committente che non ha adempiuto a precisi obblighi di legge e regolamento.

Riserva n. 2 - Si ritiene infondata.

Riserva n. 3 - Si ritiene infondata.

Riserva n. 4 - Si ritiene parzialmente fondata per la mancata formulazione di un nuovo prezzo e si propone di riconoscere £ 54.169.977.

Riserva n. 5 - Non si ritiene di riconoscere alcuna somma dato che l'ATI non ha provveduto per tempo a fare verificare i fatti addotti.

Riserva n. 6 - Appare incompleta dato che si riferisce a costi futuri poi non sostenuti per il recesso sopravvenuto.

Riserva n. 7 - Il relativo riconoscimento per progettazioni è ricompreso nella proposta relativa alla riserva n. 9.2.7.

Riserva n. 8 - Ridimensionando la detrazione operata dalla D. L. per materiale depositati provvisoriamente si propone di riconoscere £ 118.188.703.

Riserva n. 9.1. - In applicazione dell'art. 345 della L. 2248F/1865 si propone di riconoscere una indennità per la risoluzione del contratto di £ 3.464.700.975;



Riserve nn. 9.2 e 9.3 - Per tali riserve ... si propone un riconoscimento di £ 3.098.613.848.

Riserva n. 10 - Essendo relativa ad interessi ex artt. 35 e/o 36 del Capitolato Generale di Appalto dovute anche senza riserve per l'art. 4 della L. 741/1981, è trattata in ultimo.

Riserva n. 11 - Essendo riferibili ad oneri illegittimamente posti a carico dell'Impresa viene proposto il riconoscimento di £ 334.350.240 per tracciamenti, espropriazioni ed indagini geologiche e £ 26.004.040 per la quota parte non più utilizzabile dall'ATI delle spese per la BOB.

Riserva n. 12 - Si propone il riconoscimento di £ 15.394.500 dato che si tratta di spese generali 'fisse' e dunque non ricomprese fra quelle di cui si è proposto il rimborso per la riserva n. 1.

Riserva n. 13 - Si propone per gli stessi motivi della riserva precedente un riconoscimento di £ 26.528.742.

Riserva n. 14 - Trattasi di un errore materiale della D. L. e dunque va riconosciuta per il mancato svincolo la somma di £ 102.142.645.

Riserva n. 15 - Per la omessa ed accertata contabilizzazione si propone di riconoscere la somma di £ 16.915.199.

*Infine per gli interessi e le rivalutazioni delle somme riconosciute per danni sarebbe dovuta fino al 31 dicembre 2002 e con le specificazioni contenute nella Tabella B/26 bis la somma di £ 6.388.946.311 ed in totale **per il Lotto 26/bis £ 25.194.166.139.***

Lotto 27/1° stralcio

Riserva n. 1 - Si propone di riconoscere la somma di £ 5.138.296.118 con le motivazioni riportate nella Riserva n. 1 del Lotto 26/bis.

Riserva n. 2 - Si ritiene infondata.

Riserva n. 3 - Viene ritenuta infondata quella relativa all'art. 610 a dell'Elenco Prezzi mentre sono ritenute parzialmente accoglibili quelle relative agli artt. 202 e 353 dell'E. P. proponendo un riconoscimento complessivo di £ 12.729.190.

Riserva n. 4 - Si propone un riconoscimento di £ 54.655.602 ...

Riserva n. 5 - Si propone di respingerla perché le somme richieste sono già incluse nei riconoscimenti relativi alla riserva n. 1.

Riserva n. 6 - Ha lo stesso contenuto della n. 6 Lotto 26/bis ed è anche questa incompleta.

Riserva n. 7 - Si propone di respingerla per la mancata documentazione di fatti adottati.

Riserva n. 8 - E' compensata nella successiva riserva n. 12.

Riserva n. 9 - Su conforme parere della Commissione di Collaudo che ne ha accertato documentalmente l'entità si propone un rimborso di £ 760.597.210.

Riserva n. 10 - E' da dichiarare inammissibile dato che nel caso vi è un corretto esercizio dei poteri del D. L. confermati dalla Commissione Collaudatrice.

Riserva n. 11 - Si propone il riaccredito della somma di £ 84.498.468 sulla base della interpretazione del prezzo 310 da applicare ai materiali provvisoriamente depositati.

Riserva n. 12/1 - L'indennità ex art. 345 L. 2248F/1865 è di £ 1.634.560.606 ...

Riserva n. 12/2 - Per tali riserve complessivamente si propone un riconoscimento di £ 1.461.621.673 ...

Riserva n. 12/3 - Sono riferibili ai danni conseguenti al recesso e sono trattati al cap. 4 successivo.

Riserva n. 13 - E' trattata nella Tabella B - 27/1° stralcio successiva.



Riserva n. 14 - Per i motivi già espressi per la riserva n. 11 del lotto 26/bis si propone la restituzione delle somme di £ 252.840.000 per addebiti illegittimi e £ 34.375.000 per spese non più utilizzabili.

Riserva n. 15 - Si propone di riconoscere la somma di £ 11.123.310 per spese fisse di impianti di cantiere.

Riserva n. 16 - Si propone di riconoscere la somma di £ 11.144.080 per spese generali fisse.

Riserva n. 17 - Si propone l'accredito delle ritenute a garanzie relative al certificato n. 6 mai pagato per £ 105.144.412.

Riserva n. 18 - Si propone di riconoscere la somma di £ 2.756.625 per errori contabili nel bilancio delle terre.

Riserva n. 19 - Si propone di riconoscere la somma di £ 30.256.538 relativa al riaccredito di somme addebitate in linea presuntiva dalla D. L. ed ora determinabili precisamente sulla base del progetto di completamento.

Riserva n. 20 - Si propone di riconoscere la somma di £ 17.358.327 per errori contabili non superabili con eccezioni di intempestività.

Infine per gli interessi e rivalutazioni delle somme riconosciute per danni sarebbe dovuta fino al 31 dicembre 2002 con conteggi riportati nella Tabella B - Lotto 27/1° stralcio la somma di £ 3.238.672.374 ed in totale per il **Lotto 27/1° stralcio £ 12.890.287.705**.

Le determinazioni precedenti tutte riepilogate con le relative proposte di riconoscimento nelle Tabelle A/26 bis, A 27/1° stralcio, B/26bis e B/27/1° stralcio e rispettivi riepiloghi sono basate sul presupposto che l'art. 345 della legge 2248F/1865 sia legittimamente applicabile ex post.

Nel caso invece si ritenga legittima l'applicazione dell'art. 4.6 del D.Lgs. 490/1994 l'indennità complessiva da corrispondere all'ATI sulla base dei calcoli condotti al § 4.2.2. risulta per i due lotti di **£ 20.687.600.318** oltre interessi e rivalutazioni per **£ 7.790.528.039**.

Nella terza ipotesi e cioè che l'applicazione dell'art. 345 L. 2248F/1865 ex post sia illegittima alle somme determinate nella Tabelle A, B vanno aggiunte quelle ritenute congrue relative ai danni di cui al cap. 4.2.3. e di cui al successivo quesito, nella misura di **£ 11.584.438.353** oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2000.

Quesito f)

<Quantifichi autonomamente, sia pure alla luce delle richieste di parte attrice, i danni lamentati dalla Tecnofin in seguito al recesso dal contratto e, separatamente, alla mancata esecuzione delle opere aggiudicate>.

Per rispondere a tale quesito e seguendo la prospettazione dell'attrice si sono determinati:

- Danni per la mancata applicazione della procedura di cui all'art. 31 bis della legge 109/1994 per i due lotti (interessi per la mancata disponibilità)

£ 334.438.353

- Danni per perdita di chance (mancato utile per la impossibilità di prestare garanzie)

£ 2.300.000.000

- Danni all'avviamento commerciale, ridimensionamento della struttura produttiva, contenzioso, ecc. determinato sulla base del 'range' dell'azienda in

£ 8.950.000.000

ed in totale

£ **11.584.438.353** oltre £

1.313.091.239 per rivalutazione ed interessi.



[...]

I compensi qui calcolati sono stati determinati con criteri volti ad evitare qualsiasi duplicazione".

- 10.** Trattenuta la causa in decisione il 5 luglio del 2005, con la sentenza del 26 marzo 2009 n. 666/09 l'adito Tribunale dichiarava l'intera controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo affermando che *"la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo sia nei confronti del potere di recesso o di revoca previsto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252 del 1998, sia in relazione all'eventuale provvedimento cautelare di sospensione dei lavori in funzione della definitiva decisione sui presupposti del recesso. E poiché il recesso comporta che secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 252/1998 l'amministrazione è tenuta esclusivamente al pagamento delle opere già realizzate, oltre che al rimborso delle spese nei limiti dell'arricchimento dell'appaltante, ne consegue che l'intera controversia sui rapporti tra le parti deve essere devoluta al giudice amministrativo. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 28 novembre 2008 n. 28345 in motivazione)".*
- 11.** Avverso la sentenza n. 666/09 del Tribunale Civile di Messina la Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group s.p.a.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. formata con la Di Vincenzo s.p.a. e la Guintoli s.a., il 10 novembre 2009 promuoveva gravame rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, riconoscere fondato l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia e conseguentemente rimettere la causa avanti il Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c.. In ogni caso nel merito:*
- 1. accertare l'inadempimento del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni assunte nei confronti della Tecnofin Group s.p.a., n. q., a norma di legge e dei contratti stipulati in data 19 luglio 1997, con il rep. 108/97 e 109/97;*
 - 2. accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'illegittimità del recesso dai predetti contratti di appalto rep. 108/97 e 109/97 del 19 luglio 1997, di cui al provvedimento deliberativo n. 33 CD del 4 marzo 1999, adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane;*
 - 3. dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto rep. 108/97 e 109/1997 del 19 luglio 1997, per fatto e colpa del Consorzio per le Autostrade Siciliane, fatte salve le prestazioni già eseguite ed il pagamento delle lavorazioni eseguite;*
 - 4. accertare e dichiarare la nullità ex art. 1229 del codice civile, e comunque annullare, anche in via di eccezione e/o incidentale, tutte le clausole del Capitolato Speciale di Appalto, limitative della responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ed in particolare quelle invocate nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e nelle successive difese;*
 - 5. in subordine accertare e dichiarare la nullità ex art. 1229 del codice civile, e comunque annullare, anche in via di eccezione e/o incidentale, le medesime clausole in quanto non oggetto di specifica approvazione da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1341 del codice civile;*
 - 6. in ulteriore subordine accertare e dichiarare la nullità e comunque annullare, anche in via di eccezione e/o incidentale, le predette clausole ai sensi degli artt. 1418- 1419 del codice civile, per contrasto con norme imperative di legge;*



7. condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, previo - occorrendo - accertamento della formazione di un provvedimento implicito di rigetto delle riserve dell'impresa, al pagamento in favore dell'impresa Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group s.p.a.) n. q.,
- a. della complessiva somma di euro 17.716.787,66 pari a £ 34.304.484.458 ovvero in via subordinata della somma accertata dal Collegio dei Periti designato ovvero in via ulteriormente subordinata della diversa somma che risulterà di giustizia, per le causali di cui alle riserve rubricate dal n. 1 al n. 15 nel registro di contabilità e nello Stato Finale del Lotto 26 bis;
- b. della complessiva somma di euro 9.285.601,97 pari a £ 17.979.432.528 ovvero in via subordinata della somma accertata dal Collegio dei Periti designato ovvero in via ulteriormente subordinata della diversa somma che risulterà di giustizia, per le causali di cui alle riserve dal n. 1 al n. 20 nel registro di contabilità e nello Stato Finale del lotto 27 - 1° stralcio;
8. nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere le domande di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell'Ente Committente, dichiarare ed accertare l'avvenuto recesso dai contratti rep. 108/97 e 109/97 da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F con le conseguenti statuizioni in favore della Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group s.p.a.) n. q.;
9. Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., al ristoro in favore della Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group s.p.a.) n. q., dei danni conseguenti all'illegittimo recesso contrattuale e del maggior danno relativo alla ritardata risoluzione delle riserve a mente dell'art. 31 bis L. 109/94, in misura non inferiore ad euro 30.419.311,36 pari a £ 58.900.000.000 ovvero in via gradata nella somma accertata dal Collegio dei periti designato ovvero in via ulteriormente gradata alla diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, per le causali esposte negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio;
10. Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group spa), n.q., gli interessi al tasso bancario, o in subordine al tasso legale pro tempore vigente sulle somme che risulteranno dovute all'impresa attrice, previa rivalutazione delle stesse, dalla data di scadenza dei singoli crediti fino alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione;
11. Condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi anatocistici in favore della Lorental s.r.l. (già Tecnofin Group spa) n.q. dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento;
12. Dichiarare nulle, inammissibili, tardive, irrituali ed improcedibili e, pertanto, rigettare, le domande riconvenzionali spiegate nelle comparse di risposta. In subordine respingere le predette domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio".
12. Resisteva il Consorzio, il quale, nel costituirsi nel giudizio di gravame, chiedeva " in via principale, confermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e conseguentemente ritenere e dichiarare privo di fondamento l'appello, in subordine, ove possa mai trattenere la causa per il merito: - ritenere e dichiarare legittimo il recesso e, come tale, inidoneo ad incidere lesivamente sulla situazione giuridica che l'Appaltatore ha preteso di tutelare con gli atti di citazione; respingere tutte le domande dell'odierna appellante, perché prive di fondamento, fatta eccezione ovviamente per i parziali riconoscimenti contabili direttamente ascrivibili all'Amministrazione in relazione a talune riserve; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare



che l'Appaltatore, al momento del recesso, aveva mantenuto una condotta contraria agli obblighi contrattuali, conseguentemente cagionando un ritardo nell'avanzamento dei lavori, che, ove l'esecuzione si fosse conclusa in termini fisiologici avrebbe dato luogo all'applicazioni di penali, ma che, tenuto conto dell'interruzione autoritativa del rapporto, costituisce danno da imputarsi a responsabilità dell'Appaltatore; conseguentemente, quantificato il predetto anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., condannare il Raggruppamento a corrispondere al Consorzio una somma pari al relativo controvalore. Con vittoria di spese ed onorari di difesa."

- 13.** Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 16 giugno 2014, la Corte distrettuale depositava il 23 febbraio 2015 la sentenza n. 108/2015, con cui rigettava l'appello.
- 14.** Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, che veniva definito con la sentenza n. 15637/17 depositata il 22 giugno 2017, con la quale, mentre veniva respinto il primo motivo, venivano ritenuti fondati i restanti motivi affermando che *"sono fondati i rimanenti motivi nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle sue domande di risarcimento dei danni proposte per inadempimenti della pubblica amministrazione anteriori al recesso. Si tratta infatti di domande che attengono al rapporto contrattuale intercorso tra le parti prima del recesso della pubblica amministrazione e che si fondano sulla deduzione di inadempimenti di per sé rilevanti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la controversia relativa alla risoluzione del contratto d'appalto di opera pubblica per inadempimento di una qualsiasi delle parti, "afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cass., sez. U, 03/05/2017 n. 10705). Va pertanto riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tali domande, ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 11, comma 2, d.p.r. n. 252 del 1998"*.
- 15.** Quindi con la citata decisione la Suprema Corte *"Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario nei limiti del motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione"*.
- 16.** Alla luce della decisione della Suprema Corte di Cassazione la Lorental, in proprio e nella spiegata qualità, riassumeva il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 392 c.p.c., dinanzi la Corte di Appello di Messina.
- 17.** Instauratosi il contraddittorio tra le parti con sentenza n. 524/2018 del 29 maggio 2018 la Corte di Appello, nel solco tracciato dalla decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione e visto ed applicato l'art. 353 c.p.c., in riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 666/09 del 26 marzo 2009, dichiarava la giurisdizione del Tribunale di Messina sulle domande di risarcimento dei danni proposte per inadempimenti della pubblica amministrazione anteriori al recesso e rimetteva gli atti a tale Giudice per la decisione.
- 18.** Stante quanto sopra, la Lorental in proprio e nella spiegata qualità riassumeva il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c., dinanzi il Tribunale di Messina riproponendo nei riguardi del Consorzio per le Autostrade Siciliane le domande, eccezioni e conclusioni formulate nelle precedenti fasi processuali.
- 19.** Il giudizio recante n. 4235/2018 di R.G. veniva assegnato alla dott.ssa Assunta Cardamone.



20. Nel ridetto giudizio si costituiva il Consorzio riproponendo le domande, eccezioni e conclusioni formulate nelle precedenti fasi processuali.
21. In data 29/09/2021 la dott.ssa Cardamona veniva sostituita dalla dott.ssa Simona Monforte.
22. Quindi, con ordinanza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Messina ha sottoposto alle parti una proposta transattivo-conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., assegnando termine per l'eventuale accettazione e rinviando la causa all'udienza del 28 febbraio 2024 per la bonaria composizione della controversia o, in caso di mancata accettazione della proposta transattivo-conciliativa, per la prosecuzione della trattazione del procedimento

Premesso altresì che

23. Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione la Lorental in proprio e nella spiegata qualità riassumeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma quarto, c.p.a., il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, riproponendo nei riguardi del Consorzio per le Autostrade Siciliane tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulate nelle precedenti fasi processuali.
24. Nel giudizio al TAR, iscritto al n. 1813/2017, il Consorzio si costituiva proponendo eccezioni in rito, nonché riproponendo le domande, eccezioni e conclusioni formulate nelle precedenti fasi processuali.
25. Alla luce della proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale di Messina fuori dall'udienza pubblica del 15/06/2023 le parti hanno richiesto congiuntamente un rinvio dell'udienza per verificare l'esito del tentativo di conciliazione.
26. Pertanto il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 23 ottobre 2024.
27. Allo stato il giudizio risulta rimesso sul ruolo per la fissazione di udienza.

Premesso infine che

28. Al fine di evitare i tempi ed i costi connessi alla prosecuzione del contenzioso, le Parti si sono confrontate costruttivamente per addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda nei termini indicati dal Tribunale di Messina nella proposta transattivo-conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c e hanno raggiunto un'intesa per la definizione transattiva delle vertenze tra le stesse in essere.
29. Nell'ipotesi transattiva è stata contemplata anche la definizione del giudizio pendente dinnanzi al TAR Catania al n.r.g. 1813/2017.
30. A tal fine, le Parti hanno richiesto al Tribunale di Messina il differimento dell'udienza già fissata per consentire la formalizzazione delle intese raggiunte, che è stata così rinviata al 10 luglio 2024, che dopo ulteriori rinvii è stata differita d'ufficio al 28 maggio 2025.
31. Vista la delibera del Consiglio Direttivo del CAS N° 14/CD del 19.07.2024;
32. Vista la comunicazione del _____ inviata da Lorental alle mandanti DI Vincenzo s.p.a. e Guintoli s.a.s. – Società per Action Simplifiée

Tutto quanto sopra premesso, le Parti indicate in epigrafe

convengono e stipulano quanto segue:

-1) Le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo (in seguito la 'Transazione').

-2) Al solo fine di dirimere ogni lite e senza che ciò implichi riconoscimento della fondatezza delle avverse pretese e/o di responsabilità alcuna, Consorzio per le Autostrade Siciliane riconosce e, per l'effetto, si impegna e si obbliga a corrispondere, secondo i termini e le modalità indicati nel presente articolo, a Lorental, in qualità di capogruppo mandataria del su nominato Raggruppamento temporaneo di Imprese, che accetta, l'importo di euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), oltre IVA (ove e nella misura dovuta), a titolo di risarcimento dei danni e a saldo e stralcio di tutte le domande formulate da Lorental e di cui in premessa, con esclusione di ogni altra posta risarcitoria, specificando, all'uopo, che null'altro viene, in questa sede, riconosciuto ed offerto, neppure in via transattiva, per qualsivoglia pregiudizio rivendicato (ivi compreso, mancata risoluzione ex art. 31 bis legge Merloni, ricorso al credito bancario, vincolo imprenditoriale, ridimensionamento struttura, riduzione requisiti di qualificazione, danno al buon nome commerciale), per il recesso operato dalla Stazione Appaltante.

L'importo di cui al presente articolo, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), verrà corrisposto mediante n. 3 rate secondo i seguenti termini e modalità:

1. euro 240.000,00, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), entro il 31 gennaio 2026;
2. euro 4.760.000,00, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), entro il 31 dicembre 2027;
3. euro 4.000.000,00, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), entro il 31 dicembre 2028;

-3) In aggiunta all'importo di cui al precedente art. 2, Consorzio per le Autostrade Siciliane si obbliga a corrispondere, secondo i termini e le modalità indicati nel presente articolo, a Lorental, in qualità di capogruppo mandataria del su nominato Raggruppamento temporaneo di Imprese, che accetta, l'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), oltre IVA (ove e nella misura dovuta), a titolo di riconoscimento dei lavori eseguiti dall'appaltatore e, segnatamente, a corrispettivo dei lavori eseguiti di cui alle riserve iscritte sul registro di contabilità meglio specificate in premessa, oltre ad interessi di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), esenti Iva, art. 10, co.1, n.1, Dpr 633/1972, maturati in relazione ai predetti riconoscimenti.

L'importo di cui al presente articolo, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), verrà corrisposto mediante n. 3 rate secondo i seguenti termini e modalità:

4. euro 5.000.000,00, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), a titolo di lavori eseguiti e riconosciuti, entro 10 giorni dall'accettazione del presente accordo,
5. euro 1.000.000,00 oltre IVA (ove e nella misura dovuta), a titolo di lavori eseguiti e riconosciuti, entro il 31 gennaio 2026
6. euro 5.000.000,00 esenti Iva, art. 10, co.1, n.1, Dpr 633/1972, a titolo di interessi maturati entro il 31 dicembre 2026;

-4) Per gli importi di cui agli artt. 2 e 3 Lorental rilascerà quietanze di pagamento dopo l'eventuale pagamento ed emetterà, ove già non emesse, le corrispondenti fatture, oltre IVA (ove e nella misura dovuta), rilasciando la documentazione di cui all'Allegato A per consentire, secondo legge, i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, in tempo utile rispetto ai termini di pagamento di cui agli artt. 2 e 3.

I pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 dovranno essere effettuati in favore di Lorental, sempre n.q. di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese predetto, mediante bonifico bancario al c.c. N.100572532584 intestato alla Lorental s.r.l. al seguente IBAN IT 82 K 03058 01604 100572532584.

I pagamenti delle rate successive alla prima dovranno essere maggiorati degli interessi calcolati al tasso determinato dalla media tra il tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. ed il tasso di cui al d.lgvo 231/2002 dalla data di accettazione dell'accordo fino al momento del pagamento effettivo della rispettiva rata, nonché del 50% della rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai maturati dalla data di accettazione dell'accordo fino al momento del pagamento effettivo della rispettiva rata .

-6) I termini indicati agli artt. 2 e 3 hanno natura essenziale per la Lorental e, pertanto, il ritardato o inesatto pagamento, anche di una sola rata, comporterà la decadenza del beneficio del termine con facoltà di Lorental in tal caso di agire per l'adempimento dell'accordo transattivo e pagamento immediato del residuo importo ancora dovuto o, in alternativa, ritenere l'accordo transattivo risolto di diritto mediante semplice comunicazione tramite P.E.C..

Nel caso di risoluzione dell'accordo transattivo, resta inteso che Lorental srl sarà libera di proseguire la causa e comunque di agire giudizialmente per l'intero importo richiesto e avrà diritto, in entrambi i casi, di trattenere definitivamente quanto fino a quel momento ricevuto a deconto dell'eventuale maggior credito spettante. Specularmente, il CAS sarà libero di ripristinare tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nei giudizi in corso, oggetto della presente proposta di transazione. A ciò dovrà conseguire che gli importi *medio tempore* erogati dal Consorzio in favore del Raggruppamento e da questo provvisoriamente trattenuti, che non dovessero trovare giustificazione in sentenze di condanna del CAS, dovranno essere restituiti senza necessità dell'apposita azione, già all'atto della definizione dei giudizi in prime cure. La restituzione delle somme indebitamente trattenute dovrà avvenire con interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai maturati dalla data di effettivo pagamento alla data di effettiva restituzione. Anche per tale eventuale restituzione deve intendersi espressamente esclusa l'applicazione di interessi di mora.

-7) Con l'integrale ed esatto adempimento della presente Transazione e, in particolare, con l'integrale pagamento da parte del Consorzio in favore di Lorental dell'importo di cui all'art. 2 e 3, nei termini ivi pattuiti, le Parti si impegnano ad abbandonare i giudizi attualmente pendenti tra le medesime con compensazione delle spese di lite.

A tale fine le parti convengono quanto segue:

a) nel giudizio civile pendente dinanzi il Tribunale Civile di Messina, recante n 4235/2017 di R.G. alla prossima udienza del 25 maggio 2025 le Parti chiederanno congiuntamente il rinvio dell'udienza per verificare l'integrale ed esatto adempimento del presente accordo, subordinatamente alla quale condizione il giudizio verrà abbandonato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese di lite;

b) nel giudizio amministrativo pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania recante n 1813/2017 di R.G. entro 30 giorni dalla accettazione del presente accordo le parti chiederanno congiuntamente il rinvio dell'udienza pubblica che verrà fissata per verificare l'integrale ed esatto adempimento del presente accordo, subordinatamente alla quale condizione il giudizio verrà abbandonato con compensazione delle spese di lite mediante deposito di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a..

Resta inteso che le parti si obbligano ad adottare ogni strumento e/o iniziativa utile per evitare l'estinzione dei giudizi prima dell'integrale ed esatto adempimento del presente accordo.

-8) Con il perfezionamento della presente Transazione e l'integrale e esatto adempimento delle sue pattuizioni e l'integrale pagamento da parte del Consorzio in favore di Lorental dell'importo di cui all'art. 2 e 3, le Parti si danno atto di aver definito in via transattiva ed anche in via di alea, ogni reciproca pretesa e, pertanto, dichiarano che non avranno più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, direttamente e/o indirettamente collegati ai fatti dedotti in premessa e più in generale ai contratti di appalto di cui ai punti 1 e 3 delle premesse, rinunciando altresì reciprocamente a far valere le contestazioni di qualsiasi genere e natura, nessuna esclusa, anche ad oggi non formanti oggetto di specifica rivendicazione, intervenute nel corso dei rapporti contrattuali e nei successivi giudizi pendenti e segnatamente:

i) giudizio civile dinanzi il Tribunale Civile di Messina recante n. 4235/2017 di R.G. di cui alle premesse sub 18);

ii) giudizio amministrativo pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania recante n 1813/2017 di R.G. di cui alla premessa sub 23).

Le Parti rinunciano altresì alla proposizione di qualunque altro giudizio civile e/o amministrativo o di qualsiasi genere, relativo agli appalti di cui in premessa sub 1 e 3 e comunque ad ogni pretesa risarcitoria e/o di pagamento di corrispettivi e/o comunque a qualsiasi pretesa/richiesta economica o ipotetica ragione di danno relativa e/o connessa e/o conseguente ai fatti oggetto della presente Transazione e più in generale agli appalti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse, ulteriore rispetto a quanto espressamente disciplinato, previsto e concordato nella presente Transazione, dichiarandosi soddisfatte del regolamento di interessi raggiunto nella stessa, anche in via di alea.

- **9)** La presente Transazione non ha carattere novativo ed il mancato pagamento anche di una sola rata, così come il pagamento parziale o tardivo, comporterà le conseguenze di cui al precedente art. 6, considerandosi inefficace ogni rinuncia formulata con il presente accordo. La tardività dei pagamenti andrà in ogni caso esclusa ove la stessa risulti giustificata dal difetto di collaborazione della parte creditrice nel fornire al CAS la necessaria documentazione per rendere possibili le verifiche di legge finalizzate alla liquidazione del pattuito. Egualmente dovranno essere esclusi gli effetti dell'omissione totale o parziale dei pagamenti come disciplinati dal superiore art. 6 in caso di sospensioni e/o dirette acquisizioni dovute ad interventi di Autorità che ne abbiano il potere *ex lege*.

- **10)** Nessuna modifica o aggiunta alla Transazione sarà efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti muniti di idonei poteri.

- **11)** Tutte le comunicazioni relative alla presente Proposta, alla Sua eventuale accettazione ed alla Transazione dovranno avvenire tassativamente in forma scritta a mezzo pec ai seguenti indirizzi, gravando sulla Parte che dovesse mutarlo l'onere di informarne tempestivamente l'altra Parte:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE: autostradesiciliane@posta-cas.it

LORENTAL: lorentalsrl@pec.it

- **12)** La presente Transazione sarà immediatamente efficace e vincolante tra le Parti con l'accettazione di Lorental, nella qualità di mandataria del detto Raggruppamento Temporaneo di Imprese della proposta del Consorzio per le Autostrade Siciliane e la dimostrazione che detta proposta sia stata previamente portata a conoscenza delle mandanti. A tal fine sia la proposta che



l'accettazione dovranno essere sottoscritte dalle parti con firma digitale in formato *Pa.des-Bes* (*signed*) e dovranno essere scambiate a mezzo pec tra le Parti e, per conoscenza, tra i rispettivi legali, ai seguenti indirizzi:

autostradesiciliane@posta-cas.it

lorentalsrl@pec.it

amerlo@pec.giuffre.it massimofrontoni@ordineavvocatiroma.org

mariolucianocrea@ordineavvocatiroma.org

francescomadeo@ordineavvocatiroma.org

La presente Transazione verrà registrata in caso d'uso dalla Parte che vi abbia interesse. Resta inteso che ogni eventuale onere fiscale connesso al presente accordo (quali in via esemplificativa e non esaustiva imposta di registro, bollo, ect..) sarà a carico esclusivo del Consorzio .

- **13)** Le Parti convengono che qualsiasi controversia riguardante l'esistenza, validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Transazione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Messina, con esclusione di qualsiasi altro foro.

- **14)** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengano in possesso nella esecuzione della presente Scrittura Privata nel rispetto ed adempimento delle disposizioni e degli obblighi di cui al d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). È vietata qualsiasi forma di diffusione anche parziale della presente Scrittura Privata, ivi compresa la notizia dell'esistenza dell'atto stesso, e/o di produzione in eventuali giudizi pendenti e futuri. Sono espressamente escluse da tale divieto le ipotesi di diffusione e/o produzione nei casi in cui (i) ci sia il preventivo consenso scritto dell'altra Parte ovvero (ii) la diffusione e/o la produzione sia prescritta per legge o dall'Autorità (iii) la diffusione e/o la produzione sia resa necessaria dall'inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte.

- **15)** Le Parti dichiarano e confermano che il contenuto della presente Transazione e, in generale, ogni previsione della medesima è stata oggetto di libera, specifica e puntuale negoziazione tra le Parti stesse con l'assistenza dei rispettivi legali.

- **16)** **Al soli fini della rinuncia alla solidarietà professionale la presente proposta e l'accettazione sono sottoscritte rispettivamente dal legale del Consorzio e dai legali della Lorental nei giudizi indicati ai punti 18] e 23] delle premesse.**

Restiamo in attesa della Vostra accettazione della presente Proposta.

Con i migliori saluti

Consorzio per le Autostrade Siciliane
Il Presidente e legale rappresentante
Avv. Filippo Nasca

ALLEGATI

A. Attestazione di regolarità dell'Agenzia delle Entrate

B. Documento Unico di Regolarità Contributiva



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it